F 1

(1)

IMPERIAL REGIA DIREZIONE SUPERIORE
DELLE POSTE LOMBARDO-VENETE
n.75

Verona I9 agosto I859

All'Onorevole Direzione Generale delle Poste
TORINO.

N O T A !

In seguito ad un ufficio da parte di codesto I.R.Ministero degli Esteri affinchè fra gli Stati Austriaci ed i Sardi vengano riattivate le dirette comunicazioni postali per il vicendevole scambio delle corrispondenze,l'I.R.Ministero del Commercio in Vienna mediante dispaccio I4 andante n.I5887/2I87 si è compiaciuto di facoltizzare ed insieme di incaricare la scrivente delle occorrenti trattazioni all'uopo.

Nel mentre quindi questa Direzione Superiore si ascrive ad onore di far conoscere all'Onorevole Direzione Generale delle Poste la ricevuta delegazione,si permette la domanda se le trattative sarebbero a condursi per iscritto,ovvero sia col mezzo di Commissari da destinarsi da ambo le parti,i quali avessero a convenire in Milano od in Brescia.

Lasciando in argomento la scelta a cotesta Onorevole Direzione Generale non può tacersi frattanto come importi sopratutto la diretta comunicazione postale fra Verona,Milano e Torino,e propriamente colla Ferrovia,come si renda desiderabilissima la sollecita riattivazione delle corse postali sulla linea Mantova,Cremona,Milano,Brescia,Trento per le Giudicarie,e come non meno importante si presenta la comunicazione fra gli uffici postali d'ambo gli Stati lungo i nuovi confini territoriali. (I)

Del resto se lo scambio delle corrispondenze viene ravvisato di tutta urgenza,e tale che per non protrarne di troppo l'attivazione potrebbe in pendenza di una formale convenzione effettuarsi sotto il vincolo della reciproca affrancazione fino ai confini rispettivi,non merita minor riguardo il trasporto dei Gruppi e dei Pacchi,la di cui vicendevole rimessa potrebbe sotto la stessa condizione dell'affrancatura aver luogo colle corse che si andrebbero ad istituire.

Posti questi sommi capi, siccome fondamento delle trattative e posto insieme che sarebbe a stabilirsi per quali Stati Esteri e specialmente per quali Paesi dell'Italia l'Amministrazione Sarda si farebbe intermediaria nello scambio delle lettere e dei gruppi da e per l'Austria, altro non resta per ora che esternare il desiderio d'un sollecito riscontro, al quale scopo questa Direzione Superiore professando i sensi della propria considerazione si tiene vivamente raccomandata.

Il Direttore Superiore delle I.R.Poste L.V.
~~Borgez~~

(I) La Direzione di Torino ha sottolineato "i nuovi confini territoriali" annotando a fianco : "Quali?"

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE
n. 4013

Torino I4 dicembre I859

Al Ministero dell'Estero
TORINO

OGGETTO: Convenzione coll'Austria.

Con foglio del 29 agosto ultimo la Direzione Superiore delle Poste in Verona partecipava a questo Ministero che in seguito agli uffici di codesto Dicastero dell'Estero perchè fra gli Stati Sardi ed Austriaci venisse riattivato il reciproco scambio delle corrispondenze, quella Direzione era stata autorizzata di addivenire alle necessarie trattazioni, e lasciare essa la scelta all'Amministrazione Sarda di apprezzare se queste trattative avessero a condursi per iscritto o col mezzo di delegati speciali che sarebbonsi radunati in Brescia ed in Milano.

Questo Ministero con foglio del I8 settembre, riscontrando la prefata Direzione faceva osservare come prima di addivenire a trattative fosse necessario anzitutto intendersi intorno alle basi sulle quali volevansi stabilire i nuovi rapporti postali fra i due Paesi, ed in pari tempo accennava per sommi capi agli intendimenti di questa Amministrazione delle Poste in questo argomento.

Dopo di allora non pervenne a questo Ministero alcun'altra comunicazione in proposito. Egli è però del massimo interesse che sia posto fine allo stato anormale delle relazioni postali fra i due Stati, mentre la mancanza di una Convenzione traendo seco l'obbligo dell'affrancamento, le corrispondenze non franche debbono con giro vizioso essere avviate a destino per la Via di Svizzera.

Le corrispondenze estere poi che prima transitavano per lo Stato Sardo prendono altre vie con grave pregiudizio di questa Amministrazione.

Il sottoscritto pertanto prega il Signor Ministro degli Affari Esteri a voler interporre egli stesso i suoi buoni uffici presso il Governo austriaco affinchè colla conclusione di un trattato postale sia posto termine ad uno stato di cose dannoso del pari alle corrispondenze dei due Stati.

Il Direttore Generale

ERO DEGLI AFFARI ESTERI
n.365

Torino 29 maggio 1860

Al Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale delle Poste
TORINO

Il Ministero per gli Affari Esteri ha ricevuto la nota direttagli da quello dei Lavori Pubblici (Direzione Generale delle Poste) il 2I corrente circa la Convenzione postale da negoziarsi colla Grecia, ed in base all'invito nella medesima ~~xxxxxxxx~~ contenuto trasmette il relativo progetto colle note spiegative al R.Console in Atene perchè in via officiosa lo sottoponga all'esame del Governo Ellenico ed esplori le intenzioni del medesimo sull'adozione di esso.

Avendo però il sottoscritto rilevato dalla nota suaccennata che gli effetti della Convenzione Postale coll'Austria rimangono sospesi in seguito agli ultimi avvenimenti, e che perciò non è più in facoltà dei mittenti di affrancare fino a destinazione le lettere per la Grecia, crede bene di richiamare l'attenzione di codesto Dicastero sulla convenienza di insistere presso il Governo Austriaco per l'esecuzione della Convenzione stessa.

Ricorderà codesto Ministero che con Nota del I4 dicembre u.s. N.40I3, accennate le proposte che erano state nel tempo fatte dalla Direzione Superiore delle Poste in Verona ed acconsentite dall'Amministrazione Sarda per la riattivazione e revisione della Convenzione Postale, la Direzione Generale delle RR.Poste sollecitava lo scrivente Dicastero ad interporre i suoi uffici presso il Governo Austriaco perchè venisse posto termine, mediante la pronta conclusione di un nuovo trattato postale, ad uno stato di cose dannoso del pari alle corrispondenze dei due Stati.

Coerentemente a tale richiesta il sottoscritto diresse tosto un apposito ufficio a S.E.il Conte Brassier pregandolo di voler richiamare l'attenzione del Governo Austriaco sullo stato delle relazioni postali di quell'Impero colla Sardegna, ed invitarlo ad addivenire ad un pronto accordo col Governo del Re sulle disposizioni relative allo scambio di corrispondenze fra i Due Paesi.

Finora però non si ottenne verun riscontro in proposito, per il che pare allo scrivente che pur continuando le pratiche per ottenere l'assenso del Governo Austriaco per la stipulazione di una nuova Convenzione si potrebbe intanto insistere perchè in base al disposto del Trattato di Zurigo fosse tosto rimesso in vigore l'antica convenzione almeno per quanto riguarda le prescrizioni non alterate dalle nuove condizioni territoriali dei due Stati, fra le quali vi sarebbero quelle della facoltà d'affrancamento a destinazione, e del transito in pacchi chiusi delle lettere dirette agli Stati che sono situati al di là della Monarchia Austriaca.

Il sottoscritto sarà pertanto grato a codesto Dicastero se vorrà fargli conoscere il suo avviso su tale argomento.

Il Ministro

DIREZIONE SUPERIORE DELLE POSTE L.V.
n.I0255

Verona I8 settembre I860

All'Onorevoissima Direzione Generale delle Poste Sarde
TORINO

N O T A !

Con richiamo alla propria Nota del 27 luglio c.a. N.89II si ha ora il pregio di notiziare codesta On.le Carica che l'Eccelso I.R.Ministero delle Finanze,di concerto con quello degli Affari Esteri,ha acconsentito alla riattivazione della Convenzione postale Austro-Sarda del 28 settembre I853, ed incaricata la scrivente della rispettiva trattativa con codesta Direzione Generale.

Come la medesima già osservava colla gradita Nota I9 luglio gli articoli della detta convenzione non richiedono radicali modificazioni,e soltanto è necessario ricostruire le Sezioni.

A tal uopo l'I.R.Ufficio delle Corse in Vienna è di già occupato della divisione del territorio austriaco in tre Sezioni,a senso dell'articolo II della Convenzione,e fra non molto saranno comunicate a codesta Carica gli Elenchi degli Uffici Austriaci appartenenti alla prima e seconda Sezione Austriaca,come pure degli uffici di Confine pei quali a senso dell'articolo I4 vale una tassa eccezionale.

In cambio vorrà codesta Direzione Generale trasmettere con possibile sollecitudine,l'Elenco degli Uffici postali Sardi ,i quali distano dal nuovo confine non più di 75 chilometri.

Riguardo alle tasse di cui trattano gli articoli I2,I4,I5,I6 si intende che le medesime saranno esatte negli Stati Austriaci dietro riduzione nella nuova Valuta austriaca,come già si praticava per il passato decorribilmente dal I novembre I858.

Riguardo al trattamento delle corrispondenze fra la Sardegna e Stati Esteri transitanti per l'Austria non dovrebbe aver luogo alcuna modificazione dei rispettivi articoli della Convenzione.

Il trattamento però delle corrispondenze scambiate in transito per la

Sardegna, fra l'Austria e Modena, Parma, Toscana, lo Stato Pontificio, ed il Regno delle Due Sicilie, richiede delle norme provvisorie e specialmente distinte da stabilirsi appunto di concerto con codesta Onorevole Carica, la quale pertanto vorrà comunicare alla scrivente le relative sue idee e proposte.

Sarà assai gradito un sollecito compiacente riscontro ed intanto si riconfermano i sensi della più sentita stima e considerazione.

L'I.R. Direttore Superiore delle Poste L.V.
Bergez

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE
n.5862

Torino 26 settembre I860

Alla Direzione Superiore delle Poste L.V.
VERONA

In seguito alla partecipazione avuta col foglio del I8 corrente da codesta Onorevolissima Direzione Superiore, il sottoscritto ha fatto por mano alla compilazione di un elenco degli uffici di posta sardi che non distano dalla frontiera austriaca più di 75 chilometri in linea retta e di quelli ai quali è applicabile la tassa eccezionale di confine di cui all'art.I4 della Convenzione.

Rimane convenuto che le tasse a cui si riferiscono gli art.I2,I4, I5 e I6 della Convenzione predetta si mantengono inalterate e saranno riscosse negli Stati Austriaci nella nuova valuta come già praticavasi in addietro.

Nulla pure sarebbe innovato in quanto alle condizioni di cambio delle corrispondenze da e per gli Stati Esteri ai quali l'Amministrazione delle Poste Austriache serve da mediatrice al cui riguardo non servono modificazioni.

Per quanto concerne le corrispondenze scambiate tra l'Austria ed i territori della Penisola Italiana nei quali è in vigore la tariffa sarda il sottoscritto propone siano applicate le stesse norme e le stesse tasse stabilite per le corrispondenze internazionali si è come venne inteso colle altre Amministrazioni Estere colle quali la Sardegna mantiene diretti rapporti postali. A questo fine unisce l'elenco degli uffici Parmeggiani, Modenesi e Romagnoli i quali farebbero parte della I^ Sezione e di quelli a cui si applica l'eccezione di cui all'art.I4.

Questa proposta potrebbe formare oggetto di un articolo addizionale di cui qui unito si trasmette il testo:

Articolo Addizionale

Le corrispondenze scambiate sciolte colla mediazione delle Poste Sarde tra l'Austria e i territori italiani di Parma, Modena, delle Romagne, dell'Umbria, delle Marche e delle Due Sicilie verranno assoggettate :

I°-al porto sardo di I3 o 28 cent. per lettera semplice, secondo il luogo d'origine e rispettivamente di destino;

2°-al porto austriaco di 5,I0,o I5 soldi austriaci per lettera semplice semprecchè sono originarie e rispettivamente a destino della I^,2^ o 3^ Sezione Austriaca.

Ai giornali ed alle stampe dei territori suddetti per l'Austria e viceversa saranno applicate le disposizioni dell'art.I5 della Convenzione.

Alle corrispondenze scambiate in piego chiuso tra l'Austria ed il Pontificio provvede l'art.25 della Convenzione.

In questa occasione lo scrivente desiderebbe pure conoscere se la Sardegna potrebbe valersi dei Piroscafi dei Lloyd per l'inoltro in piego chiuso delle corrispondenze scambiate con alcuni degli Stati ai quali approdono ed a quali condizioni questo trasporto potrebbe essere accordato.

Il sottoscritto prega a sua volta codesta Onorevole Direzione Superiore a voler far conoscere con qualche sollecitudine se aderisce alle proposte surriferite onde si possa dar mano alla pronta loro esecuzione.

Il Direttore Generale

I.R.DIREZIONE SUPERIORE DELLE POSTE L.V. Venezia I4 luglio I86I
n.4633

All'Onorevole Ministro dei Lavori Pubblici
Direzione Generale delle Poste
TORINO

Dappoichè i piroscafi del Lloyd Austriaco hanno ripreso le regolari corse fra Trieste ed Ancona vengono con tale mezzo di nuovo inoltrate le corrispondenze ed i tramessi.

Da una comunicazione della Direzione Delle Poste in Trieste risulta però che col suddetto Piroscafo non possono essere inoltrate che le corrispondenze dirette per Ancona, Sinigalia, Urbino, Pesaro, Macerata, Fermo, Ascoli, Camerino, Perugia, Spoleto e Rieti qualora sono affrancate sino ad Ancona.

Ora l'I.R.Ministero delle Finanze in Vienna troverebbe più confacente se esso potesse autorizzare gli istituti postali sì austriaci che esteri, di valersi con vantaggio della suddetta via per l'inoltro delle corrispondenze, non solo per singole città ma per intiere Provincie o Legazioni nelle quali si potesse inoltrare le corrispondenze sulla linea Trieste-Ancona, e desiderebbe sapere se su tale via possono essere spedite anche delle corrispondenze dirette <u>per Roma</u> e per le Due Sicilie, e se esse possono essere spedite anche in <u>Raccomandazione</u> ritenuta sempre ferma la loro affrancazione sino ad Ancona.

Venendo attualmente di regola spedite le corrispondenze dirette per la Lombardia, il Piemonte, Parma, Modena, Toscana ecc.ecc. o per la Via di Svizzera, o per quella di Peschiera o Bozzolo, mentre sulla linea Padova-S.Maria Maddalena non si spediscono che quelle dirette per le Provincie di Ferrara e Bologna ed affrancate sino a S.Maria Maddalena, l'Eccelso I.R.Ministero opinerebbe, che ora si potrebbero innoltrare su quest'ultima via (cioè per la Via di S.Maria Maddalena) anche delle corrispondenze <u>siano ordinarie</u>, <u>siano raccomandate</u> dirette per paesi situati oltre Bologna e desiderebbe di conoscere, qualora codesto Onorevole Ministero ne fosse cointeso, i precisi paesi per i quali potranno essere spedite (Via di S.Maddalena)

le corrispondenze, se cioè per le Romagne e per le Marche ed in generale per tutto lo Stato Pontificio, compresa Roma, per la Toscana, Modena, Parma e forse anche per le Due Sicilie, sempre inteso che tali corrispondenze abbiano a soggiacere alle stesso trattamento come quelle che attualmente vengono cambiate per la Via di Peschiera e Bozzolo, meno al caso quelle modificazioni che p.e. in riguardo a Roma fossero richieste dalle circostanze.

Si pregia quindi lo scrivente d'interessare la compiacenza di codesto Inclito Dicastero a voler gentilmente fare pervenire con qualche sollecitudine alla scrivente la soluzione dei quesiti qui sopra accennati tanto in riguardo alla linea Trieste-Ancona, quanto a quella Padova-S.Maria Maddalena.

Si approfitta dell'occasione per esprimere i sensi della più alta stima e considerazione.

L'I.R.Direttore Superiore delle Poste L.V.
Bergez

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE
n.II3I4

F 7

Torino 27 settembre I86I

(7)

Alla Direzione Superiore delle Poste L.V.
VENEZIA

Il sottoscritto nel partecipare a codesta lodevole Carica le nuove condizioni di cambio per le corrispondenze dirette nello Stato Pontificio e viceversa era ben persuaso che la strettezza del tempo non avrebbe acconsentito di attivarle col I° ottobre in quanto si riferivano alle corrispondenze Austro-Pontificie, ed ha quindi provveduto perchè a queste si dia corso nel modo sin qui usato.

Questo Ministero non dubita però che l'I.R.Ministero delle Finanze a Vienna non prenda sollecite intelligenze colle varie Amministrazioni Postali per l'effetto di cui nella nota del 22 corrente n.I0999, a meno che non ravvisasse più conveniente di accostarsi al suggerimento contenuto nella precedente Nota del I9 luglio n.7405 di corrispondere con Roma a piego chiuso essendo questo Ministero disposto ad accordare all'uopo le maggiori possibili agevolezze relativamente al transito sul territorio italiano.

Che se si preferisse di corrispondere a lettere sciolte ed a francatura obbligatoria fino al confine devesi ritenere che le corrispondenze dell'Impero Austriaco per lo Stato Pontificio dovranno essere francate fino al punto di entrata nello Stato Pontificio, mentre quelle dello Stato Pontificio per l'Impero Austriaco non saranno francate che fino al punto d'uscita dallo Stato suddetto, per cui, tanto sulle prime quanto sulle seconde si dovrà tener conto a questa Amministrazione del diritto di transito di C.mi 20 per lettera e di C.mi 05 per ogni foglio di stampa.

Tanto a riscontro del pregiato foglio di codesta Direzione Superiore del 24 corrente .

Il Direttore Generale

F 8

I.R.DIREZIONE SUPERIORE DELLE POSTE L.V. n.6088

Venezia 24 settembre I86I

All'Onorevole Direzione Generale delle Poste
TORINO

N O T A!

Accusando ricevuta della Nota 22 corrente n.I0999,si pregia la scrivente di aggiungere che in proposito all'obbligatoria affrancazione delle corrispondenze pel Pontificio,và,siccome di dovere,a riferire all'I.R.Ministero delle Finanze a Vienna,non senza osservare,che nella strettezza del tempo si calcola per una proroga del termine di attivazione del proposto nuovo sistema,non essendo questa possibile,ove non sia preceduta dalle occorrenti intelligenze colle varie Amministrazioni postali.

In fine si permette questa Direzione di rappresentare la necessità d'una chiara ed esplicita indicazione del confine di affrancazione,se cioè Toscano-Pontificio od Austro-Sardo,non potendosi riposare sopra l'interpretazione,che sarebbe a darsi agli abbuoni,reclamati da codesta Amministrazione.

Il Direttore Superiore delle I.R.Poste
Bergez

F9

(9)

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE
UFFICI AMBULANTI
n.167.

Milano I ottobre 1861

Alla Direzione Compartimentale delle Poste
MILANO

OGGETTO: Richiesta di istruzioni sul trattamento delle Assicurate provvenienti dal Veneto per Roma.

Dalle nuove disposizioni riguardo allo scambio delle corrispondenze del Regno d'Italia e lo Stato Pontificio, contenute nel Bullettino Postale del mese di settembre risulta, che le lettere assicurate o raccomandate non sono ammesse.

Siccome gli uffici Ambulanti Desenzano-Milano, giornalmente ricevono dagli Uffici Veneti lettere assicurate per Roma, e colle dette nuove disposizioni non è provveduto alle assicurate provenienti da Uffici Esteri, così lo scrivente rispettosamente domanda se in seguito le medesime devono essere respinte; avvertendo che sino a nuovi superiori ordini verrà loro dato regolare corso come per il passato, anche per il riflesso che nel caso opposto necessiterà rendere avvertita la Direzione delle Poste in Venezia.

Il Capolinea
Roncaroni

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE ITALIANE
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI MILANO
n.5725

Milano 2 ottobre 1861

Al Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale delle Poste
TORINO

Il Signor Capolinea chiede col foglio quì annesso quale trattamento debbano subire le Raccomandate spedite dagli Uffici Austriaci della Venezia a destino degli Stati Pontifici,e che vengono date in transito agli Ambulanti Desenzano-Milano.

Non potendosi accusare ricevuta di Raccomandate che a termini del disposto nel Bullettino Postale,non potrebbero trasmettersi a destino che come lettere semplici,e quindi sotto la intera responsabilità dell'Ufficio Ambulante,lo scrivente si rivolge a codesto Ministero pregando sia chiarito tal punto: o messa in avvertenza la Direzione delle Poste Venete per quanto riguarda le corrispondenze di cui è il caso,delle quali dovrebbe rifiutarsi il ricevimento per parte degli Ambulanti suaccennati.

Il Direttore Compartimentale

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE
n.II622

Torino 3 ottobre 1861

Alla Direzione Compartimentale delle Poste
MILANO

Il breve intervallo che corre tra la determinazione di stabilire la francatura obbligatoria per le corrispondenze dirette nelle Stato Pontificio non consente di estenderla immediatamente ed in modo assoluto alle lettere dell'Estero per lo Stato suddetto.

La Direzione delle Poste Venete fu posta a suo tempo in avvertenza, ma avendo chiesto tempo per avere istruzioni da Vienna, era equo l'accordarlo.

La S.V. vorrà quindi disporre perchè le lettere raccomandate dell'Austria per lo Stato Pontificio siano provvisoriamente ammesse fino a nuovo ordine come pel passato.

Tanto a riscontro del foglio della S.V.Ill.ma in data 2 corrente n.5725.

Il Direttore Generale

EZIONE DELLE POSTE L.V.
n.I246

Venezia 2 marzo I862

Alla Direzione Generale delle poste
TORINO

N O T A !

L'Eccelso I.R.Ministero delle Finanze in Vienna con osseq~~u~~iato suo Dispaccio 2I febbraio p.p. n.7863/I76I,ha trovato di autorizzare questa Direzione a stabilire con codesta Prestantissima Direzione Generale delle Poste,dei convegni relativamente alla riattivazione della preesistita Convenzione Postale Austro-Sarda del 28 settembre I853,colla quale è stata soppressa non solo l'affrancazione obbligatoria delle corrispondenze sino al confine,ma concesso puranco al mittente di spedire le sue lettere o non franche,od affrancate sino al destino.

Il predetto I.R.Ministero acconsente che le stipulazioni della Convenzione postale del I853 siano applicate,oltre la Sardegna,anche agli altri Stati Italiani,in cui è in vigore la tariffa sarda,e precisamente alla Lombardia, Parma,Modena,Toscana,al territorio Napoletano,alla Sicilia ed a quella parte dello Stato Pontificio che trovasi in possesso della Sardegna,quindi a tutti gli Stati Italiani ad eccezione dell'attuale Stato Pontificio.

Nell'articolo addizionale qui favorito colla pregiata nota 27 settembre I860 n.5862 il preposto Ministero non rilevò alcuna opinione espressa riguardo alle lettere raccomandate ed al trattamento dei campioni,ma ritiene ciò non pertanto che codesta Direzione Generale intenda di fare applicare le stipulazioni della Convenzione postale suddetta a tutte le missive fra l'Austria e tutti gli Stati Italiani sopra nominati.

Si intende che tale Convenzione Postale in quanto riguarda il trattamento delle corrispondenze fra la Sardegna e gli Stati Esteri transitanti per l'Austria,e fra l'Austria e gli Stati Esteri transitanti per la Sardegna, dovrà essere applicata anche a tutti i suddetti Stati Italiani.

Farà duopo quindi di qualche modificazione del sopra menzionato Articolo

dizionale,il quale in forza dell'autorizzazione del preposto Ministero delle Finanze in Vienna potrebbe ricevere la sua sanzione mediante reciproche dichiarazioni da cambiarsi fra codesta Prestantissima Direzione Generale delle Poste e questa Direzione delle Poste Lombardo Venete.

Rispetto alle corrispondenze da cambiarsi fra l'Austria e l'attuale territorio Pontificio,l'Eccelso I.R.Ministero amerebbe di approfittare delle gentili offerte contenute nelle pregiate Note 22 luglio I86I n.7405 e 27 settembre I86I n.II3I4 e di riattivare il cambio di mazzilettere chiusi fra gli Uffici Postali Austriaci e quelli Pontifici,su di che la scrivente dirige contemporaneamente i propri uffici alla Sopraintendenza Generale delle Poste in Roma.

Avendo codesta Prestantissima Carica in proposito compiacentemente promesso ogni possibile facilitazione in quanto ai diritti di transito di tali mazzilettere chiusi,perciò dall'I.R.Ministero si ebbe l'incarico di riferirgli quali precisi diritti di transito codesta Amministrazione credesse di esigere, sia che i mazzilettere chiusi venissero inoltrati per la Via di Ancona,sia per quella di S.Maria Maddalena e pel caso anche per la Via di Piacenza, su di che si attende un compiacente riscontro,nel quale incontro La si prega pure di trasmettere alla scrivente un Elenco di tutti gli Uffici Postali situati in quella parte dello Stato Pontificio,che attualmente è in possesso della Sardegna e nella quale quindi è in vigore la tariffa postale sarda.

Il conteggio e bonifico dei suddetti diritti di transito,tanto in andata, che nel ritorno,da soddisfarsi all'Amministrazione Sarda,verrebbe assunto dall'Amministrazione Austriaca,la quale esigerebbe poi la metà di tali competenze dall'Amministrazione Pontificia in Roma.

Sperasi l'incontrare presso codesta Direzione Generale anche in questa occasione una gentile cooperazione già tante altre volte esperimentata,e pregasi voler favorire un sollecito riscontro onde poterne riferire all'I.R. Ministero,il quale intenderebbe di riattivare colle suddette volute modificazioni la Convenzione del I853,possibilmente pel I° maggio p.v.

Si confermano le proteste di perfetta stima e considerazione

L'I.R.Direttore delle Poste L.V.
Bergez

Articolo Addizionale

Le corrispondenze scambiate sciolte colla mediazione della Sardegna tra l'Austria e i Paesi Italiani serviti direttamente dalle Poste Sarde (Parma,Modena,Romagne,Umbria,Marche,e Due Sicilie) verranno assoggettate:

I°-al porto sardo di I3 o 28 centesimi per lettera semplica,secondo il luogo d'origine e rispettivamente di destino;
2°-al porto austriaco di 5,I0 o I5 soldi austriaci per lettera semplice, secondochè sono originarie o rispettivamente a destino della I^,2^ o 3^ Sezione austriaca.

Ai giornali ed alle stampe dei territori suddetti per l'Austria e viceversa saranno applicate le disposizioni dell'art.I5 della Convenzione.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE
n.5544

Torino IO marzo I862

Al Ministrero degli Affari Esteri
TORINO

E' noto a codesto Dicastero che le stipulazioni della Convenzione postale coll'Austria del 28 settembre I853 rimangono ineseguite fino dal giugno MDCCCLIX in seguito agli avvenimenti di guerra.

Da quell'epoca, coll'assenso di codesto Dicastero, furono rivolti ripetuti ufizi da questa Amministrazione a quella delle Poste Austriache affinchè le disposizioni della Convenzione precitate fossero ripristinate a termine delle stipulazioni del Trattato di Zurigo e già si era prossimi ad un accordo nel senso surriferito quando sopravennero le successive occupazioni delle provincie dell'Italia Centrale che fecero andare a vuoto la conclusione delle pratiche iniziate.

Con nota del 2 corrente di cui il sottoscritto pregiasi rimettere copia a codesto Dicastero la Direzione Superiore delle Poste di Venezia partecipa inaspettatamente a questa Amministrazione che il Ministero delle Finanze in Vienna l'avrebbe autorizzata a stabilire un convegno amministrativo inteso a riattivare la Convenzione Postale Austro-Sarda del 28 sett. I853 e che le singole stipulazioni della medesima siano applicate alle altre Provincie Italiane che compongono il Regno d'Italia.

Questo abbenchè tarda determinazione del Governo Austriaco venne accolta dalla scrivente con ben sentita soddisfazione poichè la riattivazione della Convenzione toglierà di mezzo l'obbligo dell'affrancazione preventiva delle lettere che si scambiano coi Domini della Monarchia Austriaca, e ci dispenserà dal valersi della mediazione delle Poste Svizzere per l'inoltro di quelle non francate che non giungono a destinazione se non dopo un lungo e vizioso giro con danno dell'erario e dei privati interessi.

Il Consiglio dei Ministri a cui lo scrivente ebbe a riferire l'oggetto della nota delle Poste Austriache ha autorizzato questo Ministero a definire questa pratica in via amministrativa in vista delle circostanze

che non permettono di procedere per le vie diplomatiche.

Nella fiducia che anche codesto Dicastero appoggerà la somma convenienza ed opportunità di addivenire all'accordo proposto dalla Amministrazione delle Poste Austriache all'oggetto dianzi riferito, il sottoscritto pregiasi comunicare quì unito il progetto di articolo addizionale che questa Amministrazione si propone di presentare all'accettazione dell'Amministrazione Postale austriaca affinchè codesto Ministero voglia far conoscere con sollecitudine se ne approva il tenore, avvertendo che nella redazione si è cercato di evitare espressioni che ne avrebbero potuto impedire l'accettazione per parte dell'Austria, o che non avrebbero potuto da noi accettarsi.

Progetto di Articolo Addizionale

La Convenzione Postale conclusa tra lo Stato Sardo e L'Impero d'Austria il 28 settembre 1853, i cui effetti rimangono attualmente sospesi, viene ripristinata e le disposizioni della medesima vengono tutte, senza eccezione, estese alle Provincie di Lombardia, di Parma, di Modena, delle Romagne, dell'Umbria, delle Marche, di Napoli e di Sicilia.

F 14

L REGIA DIREZIONE SUPERIORE
E POSTE LOMBARDO-VENETE
n.I728

Venezia 20 marzo I862

Alla Lodevole Direzione Generale delle Poste
TORINO

N O T A !

In riscontro alle pregiate note 20 e 24 febbraio p.p. n.4436 e 4772, questa Direzione ha la compiacenza di comunicare a codesta Direzione Generale che il preposto I.R.Ministero delle Finanze in Vienna col riverito suo dispaccio I5 marzo corrente n.III34/259,ha trovato di accordare il transito per il territorio Austriaco di mazzilettere chiusi,che l'Amministrazione Postale Sarda eventualmente intendesse di cambiare con Amministrazioni Estere,e ciò in base dell'Art.24 della Convenzione Postale Austro-Sarda del I853,ed a condizione della perfetta reciprocità in tale riguardo,già assicurata da codesta Direzione Generale colla compitissima nota 20 febbraio suddetta.

Si confermano in sensi di distinta stima e considerazione.

per l'I.R.Direttore delle Poste L.V.
il I° Aggiunto

REGIA DIREZIONE SUPERIORE
POSTE LOMBARDO-VENETE
n.I836

Venezia 25 marzo I862

Alla Direzione Generale delle Poste
TORINO

N O T A

Con riferimento alla nota del 2 corrente marzo n.I246, che la scrivente ebbe l'onore di dirigere a codesta Compitissima Direzione Generale in riguardo alla riattivazione della Convenzione Postale Austro-Sarda del 28 settembre I853, si ha ora il pregio di trasmettere qui in seno e per ordine dell'I.R.Ministero delle Finanze in Vienna I8 marzo corrente:

I°-un Elenco degli Uffici Postali Austriaci appartenenti alla prima Sezione Austriaca.

2°-un Elenco degli Uffici Postali Austriaci appartenenti alla seconda Sezione Austriaca.

3°-un Elenco degli Uffici Postali Austriaci e degli Uffici Postali Italiani non Austriaci fra loro distanti non più di 2 leghe germaniche (I5 Km.).

In riguardo ai primi due s'intende che gli Uffici Postali Austriaci non compresi in essi appartengono alla terza Sezione Austriaca.

In riguardo poi all'Elenco n.3 avendo il preposto I.R.Ministero ravvisato nel relativo Elenco a suo tempo da codesta Direzione Generale qui favorito alcune divergenze, sia perchè vi si trovano esposti parecchi luoghi Austriaci in cui non esistono Uffici Postali, sia perchè la distanza fra taluni uffici postali austriaci ed il vicino ufficio italiano era indicato con 2 leghe (I5 chilometri), mentre importa più di I5 Km., viene codesta Direzione Generale invitata a voler sottomettere il nuovo Elenco notato quì sopra al N.3 ad un gentile esame, e favorirlo di ritorno con possibile sollecitudine, munito di quelle osservazioni che crederà opportuno di applicarvi

E siccome nel frattempo saranno stati attivati dei nuovi Uffici Postali Italiani, situati ad una distanza non maggiore di 75 Km. in linea retta (Sezione Prima Sarda) dal Confine Austriaco (paragrafo II della Convenzione), codesta Direzione Generale è pregata a voler comunicarne alla scrivente

il relativo Elenco, e si sta attendendo puranco un gradito riscontro alla suddetta Nota 2 corrente marzo n.I246, confermandosi i sensi della più distinta stima e considerazione.

Il I° Aggiunto
(firmato)

P.S. Seguono i 3 elenchi.

ERO DEI LAVORI PUBBLICI
ZIONE GENERALE DELLE POSTE
n.7394

F 16

Torino 31 marzo 1862

Alla Direzione Superiore delle Poste L.V.
VENEZIA

Il sottoscritto ringrazia codesta Lodevolissima Direzione Superiore delle Poste della cortese trasmissione degli elenchi che accompagnavano le sua pregiata nota del 25 stante e si onora in pari tempo trasmetterLe qui unito l'Elenco degli Ufizi Italiani che fanno parte della I^ Sezione di Km.75, nonchè quello riveduto e corretto degli ufizi postali austriaci ed italiani che non distano fra di loro più di I5 chilometri in linea retta.

Il sottoscritto attende ora dalla compiacenza di codesta Direzione un nuovo quadro indicante le condizioni ed i prezzi di cambio delle corrispondenze contemplate all'art.I8 della Convenzione colle varianti che possono essere occorse e prega nel tempo stesso a voler esaminare se le diverse tasse contenute nel quadro suddetto a seconda delle varie provenienze e destinazioni non si potrebbero ridurre senza danno ad una tassa media di una o due o tre tasse al più e ciò nell'intento di ottenere una maggiore semplicità nelle operazioni di conteggio.

Il Direttore Generale

IMPERIAL REGIA DIREZIONE SUPERIORE
DELLE POSTE LOMBARDO-VENETE
n. 2339

Venezia I6 aprile I862

D I C H I A R A Z I O N E

L'I.R.DIREZIONE SUPERIORE DELLE POSTE LOMBARDO-VENETE dichiara in nome e per ordine dell'Eccelso I.R.Ministero delle Finanze in Vienna, e d'accordo colla Direzione Generale delle Poste in Torino, che la Convenzione Postale conchiusa tra l'Austria e la Sardegna il 28 settembre I853 di cui rimasero temporaneamente sospesi gli effetti,
ha da rientrare in attività col giorno I5 maggio I862
e che le disposisioni della medesima sono tutte senza eccezione estese ai territori di Lombardia, di Parma, di Modena, delle Romagne, dell'Umbria, delle Marche, di Napoli e di Sicilia.

I.R.Direzione delle Poste Lombardo-Venete
Bergez